

**AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITUATO PRESSO
L'AREA LIDO VALTERMINA – CIG Z8A3059209**

L'anno _____ , addì _____ del mese di _____ in Traversetolo nel
palazzo municipale

TRA

Il Comune di Traversetolo rappresentato da _____ Responsabile dei Servizio
Sport, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.197 del D.L.vo
267/2000

E

La Soc. Sportiva/ Associazione sportiva regolarmente costituita con atto n. del _____,
registrato a _____ il _____ cod.fisc. n. _____ , con sede
in _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a
_____ il _____, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO

- che con determinazione del responsabile n. _____ del _____, a seguito di indirizzo da
parte della Giunta Comunale con delibera in data _____ n. _____ è stata approvata la
nuova convenzione per la gestione del Bocciodromo comunale , sito in Traversetolo, Via Pezzani
n. 47/b nel Centro Sportivo Lido Val Termina

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 STRUTTURE E IMPIANTI IN GESTIONE E USO

Il Comune di Traversetolo concede all'Associazione _____ che accetta, la
gestione e l'utilizzo delle seguenti strutture ed impianti sportivi d'ora in avanti denominati
"Bocciodromo" situati presso l'area Lido Valtermina, in Via Pezzani 47/b, Foglio 24, Mappale 597 di
cui alle planimetrie allegate e precisamente:

- blocco spogliatoi;
- locale adibito a Punto ristoro;
- n.4 campi da bocce regolamentari;

nonchè gli impianti di illuminazione e riscaldamento e tutte le attrezzature.

La struttura, gli impianti e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, perfettamente noto all'affidatario, che li prende in consegna.

Il gestore prende atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come
precedentemente individuati sono idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

L'affidatario dichiara e riconosce che il suddetto impianto ed eventuali successive opere autorizzate con o senza finanziamenti e benefici economici da parte del Comune sono e saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

Il Punto ristoro dovrà essere gestito direttamente dall'associazione/società sportiva affidataria, senza fini di lucro e a servizio di coloro che frequentano il bocciodromo. Tale gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART.2 SCOPO DELL'AFFIDAMENTO

Lo scopo del presente affidamento riguarda la gestione, l'utilizzo, la conservazione ed il miglioramento della struttura e dell'impianto sportivo in oggetto, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità di Traversetolo ed in particolare agli anziani ed ai diversamente abili.

I criteri di gestione e utilizzo a cui il gestore deve attenersi sono i seguenti:

- a) ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli impianti e nell'organizzazione delle attività a tutela dei fruitori;
- b) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta e che svolgono attività compatibili con quelle autorizzate nell'impianto;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
- d) valorizzazione dell'impianto anche attraverso attività ricreative e sociali rivolte alla cittadinanza organizzate dal gestore o da altro soggetto e preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale;
- e) valorizzazione dell'impianto attraverso attività rivolte agli utenti del centro diurno anziani, presente nell'area Lido Valtermina organizzate dal gestore o da altro soggetto e preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale o con l'Azienda Pedemontana Sociale;

ART.3 DURATA

La durata del presente affidamento è di anni sei e giorni 17 a decorrere dal 11/02/2021 e fino al 28/02/2027.

Alla scadenza della presente convenzione su richiesta dell'Amministrazione Comunale e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, il gestore si impegna a proseguire la gestione degli impianti agli stessi prezzi, patti

e condizioni.

ART.4 MODALITA' D'USO D ACCESSO ALLA STRUTTURA ED AGLI IMPIANTI

L'utilizzo del bocciodromo si ispira al principio del libero accesso allo stesso, a favore dei cittadini del Comune di Traversetolo.

L'uso degli impianti da parte di terzi per la pratica del gioco delle bocce è autorizzato dalla Società/associazione sportiva, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

1. utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc,;
2. utilizzo da parte di singoli cittadini.

Al fine di permettere un uso appropriato della struttura e degli impianti sportivi, il gestore curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute un programma di utilizzo degli stessi.

Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso l'impianto.

In sede di predisposizione del programma, il gestore è invitato a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo sport del Comune di Traversetolo, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

L'Amministrazione ed l'affidatario assumono il reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. L'affidatario assume l'impegno di assicurare ai frequentatori del bocciodromo la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta, la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

ART. 5- TARIFFE E ORARI PER L'USO DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI

Le tariffe che il cittadino deve pagare per l'uso degli impianti sono stabilite all'inizio di ogni anno dalla Amministrazione comunale, su proposta del gestore.

Il gestore può in ogni momento diminuire le tariffe stabilite dalla Amministrazione comunale.

Tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione sono introitate dalla Società/Associazione sportiva.

Gli orari di apertura dell'impianto al pubblico sono stabiliti all'inizio di ogni anno dalla Amministrazione comunale su proposta del gestore.

Gli orari saranno opportunamente pubblicizzati.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere sulla struttura e sugli impianti personale qualitativamente e

quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione (assistenza agli utenti, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, sicurezza, pronto intervento sanitario), secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il gestore si farà carico di tutti gli oneri diretti e indiretti per la gestione dell'impianto comprese tutte le utenze (come ad es. acqua, luce, gas) e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. A tal fine il gestore dovrà provvedere all'intestazione dei relativi contatori.

Il gestore ha inoltre l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

Il gestore deve provvedere alla pulizia, alla custodia dei beni affidati, adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti, curerà anche che gli impianti siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica.

Saranno posti a suo totale carico le seguenti spese:

- acquisto di materiali per l'igiene della struttura, servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso);
- per disinfestazioni generali come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione

Deve inoltre provvedere:

- alla apertura e chiusura dei locali ed al riordino degli attrezzi;
- a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- a segnalare allo UT del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti.

ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il gestore è tenuto, in via esclusiva a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture affidate in gestione, nonché a quella straordinaria che derivi da omessa o non

sufficiente manutenzione ordinaria.

Il gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e termici.

Il gestore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale. Dovrà anche nominare un referente responsabile per la sicurezza dell'impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione della gestione e uso dei locali.

Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Il gestore si impegna a non danneggiare la proprietà, a provvedere alla custodia, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza. In particolare dovrà provvedere:

- alle verifiche dell'efficienza dell'impianto elettrico, idraulico e sanitario, ad eventuali riparazioni che si rendessero necessarie ed all'istituzione del registro delle ispezioni periodiche annuali da parte di personale abilitato;
- alla verifica periodica dei collegamenti di terra di tutte le masse metalliche che vi sono connesse;
- alla verifica del posizionamento dei chiusini esterni dei pozzetti dei dispersori;
- alla verifica annuale (in collaborazione con gli organi competenti) del valore della resistenza di terra (OHM di legge) da parte di personale abilitato e registrazione nell'apposito registro;
- alla compilazione dei registri di corretto funzionamento ed efficienza degli impianti eventualmente presenti (antincendio, elettrico, idraulico, ecc) conformemente alle leggi vigenti in materia;
- alla verifica periodica di idranti antincendio, maniglioni antipánico, segnaletica di sicurezza delle vie di fuga (compresa la sostituzione lampade) e loro funzionalità.
- a fine anno, a dare riscontro delle manutenzioni ordinarie, con comunicazione di avvenuta esecuzione (per es. il rapporto di avvenuto controllo degli estintori).

Gli arredi e le attrezzature messe a disposizione dal gestore per il funzionamento dei locali rimangono di proprietà dello stesso.

ART. 8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Il gestore potrà sempre proporre all'Amministrazione comunale di provvedere direttamente ad effettuare anche interventi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione della stessa e senza maturare diritto alcuno né rimborsi delle spese sostenute, né proroga della durata

contrattuale della convenzione.

ART.9 DUVRI

Per le lavorazioni oggetto del presente provvedimento non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART.10 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose arrecati in conseguenza della gestione dell'impianto e non potrà in alcun modo responsabilizzare il comune; pertanto si obbliga a tenere indenne il comune da ogni e qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi.

Il gestore a tal fine si impegna a:

- stipulare apposita polizza R.C.T. (responsabilità civile verso) con massimali non inferiori a € 500.000 per sinistro, € 500.000 per persona danneggiata ed € 500.000 per danni a cose ed animali, l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O) con massimali non inferiori a € 500.000 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro, la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio sport del Comune.

- stipulare una polizza assicurativa INCENDIO, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza del contratto, per danni causati all'immobile e al contenuto dello stesso, nello svolgimento dell'attività organizzata da parte dei soci e/o degli utenti. La polizza, con il valore assicurato per il valore dell'immobile pari ad € 150.000,00, dovrà garantire la copertura di eventuali danni derivanti all'immobile da incendio, danneggiamento o distruzione totale o parziale dei locali, impianti, arredi ed attrezzature in conseguenza dell'attività esercitata.

Il gestore consegna all'Amministrazione Comunale, al momento della stipula della presente convenzione, copia delle predette assicurazioni.

Il gestore si impegna, altresì, a consegnare copia della ricevuta di pagamento dei premi annuali delle stesse.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione della polizza assicurativa di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune di Traversetolo.

ART.11 - ONERI FINANZIARI

L'Amministrazione eroga al gestore, a copertura delle attività con finalità pubblica prevalente, un contributo annuale, per l'intero periodo di durata del rapporto convenzionale, di € 6.500,00 determinato in relazione al complesso dei costi sostenibili dal gestore per l'esecuzione delle

prestazioni essenziali inerenti la gestione degli impianti e delle strutture connesse. Il contributo complessivo per anni 6 giorni 17 è pari a € 39.000.

Il pagamento del contributo dovuto avverrà entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le vigenti norme in materia di finanza locale.

ART.12 SUB APPALTO

E' fatto divieto di subappaltare e/o cedere ad altri soggetti la struttura e gli impianti avuti in gestione, come pure in forma totale o anche solo parziale.

ART. 13 INADEMPIENZE E APPLICAZIONE DI PENALI

L'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni convenzionate.

Se durante lo svolgimento della gestione fossero riscontrate inadempienze a quanto previsto in convenzione si provvederà all'applicazione delle seguenti penali:

- € 100 per ciascuna inadempienza contrattuale.

ART.14 REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE E DECADENZA

L' affidamento della gestione della struttura e dell'impianto sportivo e delle attrezzature potrà essere revocata in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono da parte del gestore della struttura e degli impianti;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima se dovuta), oltretché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura e dell'impianto sportivo;
- danni ai fruitori, all'amministrazione, ai beni dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali del personale utilizzato.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Associazione sportiva/Società o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi cui oggi è ispirato.

ART.15 CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Durante la vigenza dell'affidamento il Comune potrà cedere a terzi il ruolo di soggetto gestore, dandone semplice comunicazione.

ART.16 PUBBLICITA'

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo del sociale resi in materia di sport e tempo libero, la società/associazione sportiva avrà il diritto di esercitare la pubblicità visiva e sonora all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, se e nella misura in cui risulta dovuta.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

Il gestore dovrà costituire, prima della stipula della convenzione, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale per il rispetto dei patti convenzionali e dei conseguenti obblighi che assume nei confronti del Comune. Il valore della garanzia definitiva, quindi, non può essere inferiore ad euro 3.900.

La stessa potrà essere costituita nelle forme previste dalla legge.

Il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune per ogni ipotesi di inadempienza non motivata da parte del gestore degli impegni ed oneri contenuti nella presente convenzione. Tale deposito verrà restituito al termine della gestione su certificazione di regolare consegna degli impianti rilasciata dal competente ufficio tecnico con redazione, in contraddittorio, di apposito verbale sullo stato degli impianti, attrezzature, materiali.

I danni causati da incuria e negligenza, dovranno essere reintegrati dal gestore, con facoltà del Comune di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

ART. 18 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Traversetolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi costituisce causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e del Codice di comportamento del Comune di Traversetolo pubblicato sul sito del comune di Traversetolo.

ART.19 CONTROVERSIE

In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione , qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Parma

ART.20- FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con spese a carico del gestore. L'imposta di bollo è assolta mediante l'apposizione di contrassegni telematici sulla copia cartacea della convenzione conservata agli atti dell'ufficio sport.

ART.21 RINVIO

Per quanto non previsto nella presente, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente convenzione.